



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 05/03/2009

COMUNE DI BINETTO (Bari)

Occupazione d'urgenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

“omissis”

DECRETA

Art. 1

Sono temporaneamente occupate d'urgenza, in favore del Comune di Binetto, le aree indicate nello “Elenco Ditte” da espropriare e riportate nell'unito “Piano Particellare” di esproprio, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

A norma dell'art. 22-bis, comma 4, D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro 3 (tre) mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell'articolo 50, comma I, del D.P.R. 327/2001, pari, per ogni anno, ad un dodicesimo della indennità indicata nell'elenco allegato, alla voce “indennità base”, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 3

L'esecuzione del presente decreto avverrà, congiuntamente o disgiuntamente, tramite i seguenti tecnici:

- 1) Ing. PISCITELLI Felice, nato a Giovinazzo il 24/11/64;
- 2) Geom. LUCATUORTO Vincenzo nato a Grumo Appula il 21/07/1965;

3) Geom. CALABRESE Domenico nato a Grumo Appula il 14.07.196;.

Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati con il presente decreto, quantificata ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001 e successive mod. ed int., è determinata, in via provvisoria, nella misura indicata nello stesso elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta.

Coloro i quali intendano accettare la indennità di espropriazione, a norma dell'art. 22 bis, comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione, a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nelle forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione dell'indennità, ha diritto di ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità.

Le indennità da corrispondere per gli eventuali manufatti da demolirsi ed insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da questa ultima comunicazione.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50 per cento dell'indennità determinata nell'allegato al presente decreto ed indicata alla voce "indennità base" di ciascun immobile.

Qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001, il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria, sarà pari all'importo ottenuto moltiplicando per tre il valore indicato alla voce "indennità base" nell'allegato al presente decreto.

Art. 6

L'indennità di cui all'art. 4, determinata ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. 327/2001, è corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro od al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce "indennità base" nell'allegato al presente decreto.

Art. 7

Qualora non sia condivisa l'indennità offerta, potranno essere presentate osservazioni scritte e depositati documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

In caso di rifiuto espresso o tacito si procederà a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa DD.PP.

Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto d'esproprio nel termine di cui all'articolo 13 del D.P.R. 327/2001.

Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati, mediante raccomandata A.R., così come previsto dall'art. 14, comma 1, della legge Regionale 3/2005.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Felice Piscitelli

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni

Dott .Luigi Di Natale